Esempio Regolamento comunale

**Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l’adattamento al cambiamento climatico**

Richiamati:

* la Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
* la Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
* la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
* la Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len);
* Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
* Il piano d’azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del XX xxxxx XXXX.

Il Consiglio Comunale di XXXX dispone:

# Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 – Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l’impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e dell’adattamento al cambiamento climatico.

Art. 2 – Autorità competenti

1La decisione di concessione dell’incentivo compete al Municipio. È riservata la facoltà di delega ai servizi dell’amministrazione comunale.

2Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento.

3Nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4Il Municipio può pubblicare, in forma anonima, a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

Art. 3 – Campi di applicazione

1Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l’attuazione di misure nei seguenti ambiti:

1. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
2. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
3. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
4. acquisto di elettricità ecologica certificata;
5. analisi energetiche e consulenze su edifici esistenti;
6. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
7. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
8. soluzioni che favoriscono l’adattamento al cambiamento climatico.

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell’”*Ordinanza Municipale per l’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l’adattamento al cambiamento climatico”*.

Art. 4 – Finanziamento

1Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro, definito annualmente in sede di approvazione del preventivo.

2L’erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d’attesa ed evase l’anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

# Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 – Procedura

1La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell’“*Ordinanza municipale per l’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l’adattamento al cambiamento climatico*”.

2A complemento delle informazioni ricevute, l’autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all’oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

3La priorità per l’analisi e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 – Condizioni di incentivazione

1Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 14 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

2Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

3Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

4Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell’ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

5Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

6Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

7L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l’importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 15 e 16, per i quali l’autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurne l’importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all’incentivo calcolato.

# Capitolo terzo

Incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

2L’incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 8 – Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

2L’incentivo è concesso unicamente per l’edificazione di nuovi edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito di Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

2L’incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito della Sostituzione delle pompe di calore.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico.

Art. 10 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

2Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l’incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito della Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi, si situa tra un importo minimo di fr. X'XXX.-- e un importo massimo di fr. X'XXX.-- per impianto. Per la definizione dell’incentivo nell’ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

Art. 11 – Installazione di impianti fotovoltaici

1Possono beneficiare dell’incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014, ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

2L’importo concesso per impianto, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. X'XXX.-- e un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 13 – Installazione impianti solari termici

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un nuovo edificio ad una rete di teleriscaldamento.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 15 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che fanno allestire un’etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza “Bussola Energia”, o per l’ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L’incentivo per l’allestimento di un’etichetta energetica CECE non è cumulabile con l’incentivo per l’allestimento di un rapporto CECE Plus.

2Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

3L’incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un massimo di fr. XXX.--.

Art. 16 – Processi industriali, commercio e servizi

1Possono beneficiare dell’incentivo grandi consumatori e piccole-medie imprese, con sede legale nel Comune, che realizzano studi di analisi energetica, che aderiscono a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un’analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO2 o che beneficiano delle prestazioni fornite da energo o Reffnet.ch.

2L’incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un massimo di fr. XXXX.--.

Art. 17 - Acquisto di elettricità ecologica certificata

1Possono beneficiare dell’incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune che annualmente acquistano almeno X'XXX kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).

2L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. XX.-- e un importo massimo di fr. XXX.-- per economia domestica all’anno.

Art. 18 – Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

1Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.

2L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del costo (IVA inclusa) dell’apparecchio o dell’elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di fr. XXX.-- per economia domestica.

# Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 19 – Trasporto pubblico (privati)

1Hanno diritto all’incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

2L’incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

* Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
* Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

3Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

* tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 18 anni compiuti;
* tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti;
* tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. XXX.-- per anno civile;
* tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di fr. XXX.-- per anno civile per richiedente.

5Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l’incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

6L’incentivo comunale è computato sull’importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall’istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 20 – Trasporto pubblico (aziende)

1Hanno diritto ad un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l’acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

2L’incentivo è concesso unicamente per l’acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

3Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% dell’incentivo concesso dall’azienda, ritenuto un massimo di fr. XXX.--/anno per dipendente.

5Per gli abbonamenti di 1a classe l’incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

Art. 21 – Biciclette elettriche

1Possono beneficiare dell’incentivo per le biciclette elettriche:

* i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
* le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

2L’incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

* la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
* il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
* sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
* al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l’acquisto a titolo personale.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. XXX.--, per le biciclette elettriche secondo l’art. 18 lett. a e lett. b dell’Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

4Il diritto all’incentivo comunale è limitato a:

* 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
* 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

5Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall’acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all’infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l’incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

* vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell’incentivo;
* vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell’incentivo;
* vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell’incentivo.

Art. 22 – Autoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti

1È possibile beneficiare dell’incentivo per l’acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h e per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna immatricolata prima del 1° gennaio 2009.

2L’incentivo è concesso unicamente per l’acquisto di autoveicoli, quadricicli e tricicli così come per la messa fuori circolazione di veicoli che beneficiano degli incentivi cantonali.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti ritenuto un massimo di fr. X’XXX.--.

Art. 23 – Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici

1Sono concessi incentivi per l’installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici a domicilio e per l’installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici a domicilio dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato, corrispondente al livello di equipaggiamento D del quaderno tecnico SIA 2060. Possono beneficiare dell’incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

2L’incentivo è concesso unicamente per le stazioni di ricarica che beneficiano degli incentivi cantonali.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti ritenuto un massimo di fr. X’XXX.--.

# Capitolo quinto

Incentivi in favore dell’adattamento al cambiamento climatico

Art. 24 – Vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti o nuovi

1Sono concessi incentivi per interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali la sostituzione di superficie asfaltate o simili con aree verdi, la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti e nuovi.

2L’incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

* gli incentivi vengono concessi per interventi che ossequiano le linee guida “Inverdimento di stabili” della Schweizerische Fachvereinigung Gebaudebegrünung (SFG);
* l’incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune;
* sono concessi incentivi per superfici esistenti a partire dai XX m2 e per superfici nuovi a partire da XX m2.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra fr. XX.--/m2 e fr. XX.--/m2, ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--,

**Art. 25** – **Recupero dell’acqua piovana**

1Sono concessi incentivi per la realizzazione su edifici esistenti o nuovi di sistemi di recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione di giardini, WC, bucato e orti, come pure per l’alimentazione di autolavaggi, impianti di refrigerazione e per i processi industriali.

2L’incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

* gli incentivi vengono concessi per interventi strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (es. proliferazione zanzare);
* l’incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, ammonta al XX% dell’investimento (IVA inclusa), ritenuto un massimo di:

* fr. XXX.- per l’installazione di bidoni di acqua piovana con sistemi antizanzare;
* fr. X’XXX.- per l’installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni mono e bifamiliari;
* fr. X’XXX.- per l’installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni plurifamiliari e per edifici di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale.

# Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 26 – Riscossione indebita

1Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

2Ogni abuso rilevato nell’ambito dell’assegnazione dell’incentivo determina, oltre all’immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l’azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 27 – Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 28 – Diritto suppletorio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali e delle relative norme di applicazione. Sono altresì applicabili le norme federali e cantonali in ambito energetico nonché le direttive cantonali e federali vincolanti in materia.

Art. 29 – Rimedi giuridici

1Contro le decisioni dei servizi dell’amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall’intimazione.

2Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricordo al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall’intimazione.

Art. 30 – Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente Il Segretario

XXXXX XXXXX